

Codice A1817A

D.D. 8 novembre 2019, n. 3841

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 162/19 relativa alla realizzazione di un attraversamento con condotta di adduzione in subalveo sul Rio Riasciolo e al mantenimento un attraversamento con condotta forzata aerea del Rio Scionicchio e di un attraversamento con linea elettrica BT in cavo interrato sul rio Scionicchio, nell'ambito di realizzazione di impianto idroelettrico a Villadossola. Rich.: C.D.A. srl**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1. di prendere atto della Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 rilasciata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con D.D. n. 1071 del 25/10/2019 alla Ditta C.D.A. S.r.l. e relativa alle opere di attraversamento in oggetto;
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Ditta C.D.A. S.r.l. al mantenimento di un attraversamento con condotta forzata aerea del Rio Scionicchio e di un attraversamento con linea elettrica BT in cavo interrato sul rio Scionicchio, nonché alla realizzazione di un attraversamento con condotta di adduzione in subalveo sul rio Riasciolo, il tutto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 28/06/2019, ns. prot. n. 29954, che vengono restituiti al proponente vidimati da questo Settore, e subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
  - le opere devono essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  - il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
  - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  - durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata o p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
  - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
  - il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore  
Geol. Ing. Mauro Spanò

Il Funzionario  
Ing. Andrea Moroni